



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 2 DEL 06-11-2018

Oggetto: REVOCA E NOMINA DEL VICESINDACO.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 46 che stabilisce *“il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”* e che, per giurisprudenza costante, l'atto di nomina è fondato sulla potestà del Sindaco di scegliere gli Assessori e il vicesindaco a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;
- l'art. 36, comma 1, del vigente Statuto comunale, relativo al *“Vicesindaco”*, prevede che questo viene nominato tra i componenti della Giunta;
- con proprio decreto n. 05 del 08 giugno 2015, si provvedeva alla nomina del Vicesindaco, nella persona del consigliere e assessore Romina Rossi;

PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta e tra questi un Vicesindaco, sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE :

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta del Vicesindaco e dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per l'individuazione e la nomina,
- il citato articolo 46, comma 4, del D.lgs. 267/2000, conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più Assessori, e che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio comunale;

RILEVATO che per giurisprudenza consolidata:

- i provvedimenti di revoca, pur essendo atti amministrativi e non politici, hanno natura ampiamente discrezionale, la cui motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, il Sindaco, in quanto avente oggetto un incarico fiduciario;
- nel contesto normativo vigente, la valutazione degli interessi coinvolti, è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità

della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del comune nell'interesse della comunità locale;

- i provvedimenti di revoca, tenuto conto degli elementi sopra richiamati, in quanto sottoposti unicamente ad una valutazione, nel merito, da parte del Consiglio comunale e, quindi, per ragioni di ordine logico e normativo, sono esenti dalla previa comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/1990, art. 7);

CONSIDERATO che:

- l'esigenza di procedere alla nomina di un nuovo Vicesindaco, risiede esclusivamente nella finalità di meglio calibrare l'impegno amministrativo dei vari assessori, impegnati nella quotidiana attività di svolgimento delle deleghe affidate;
- dopo tre anni e mezzo di legislatura, si avverte l'opportunità di determinare una rotazione negli incarichi, alternando le figure addette a sostituire il Sindaco in caso di assenza o di impedimento;
- con il presente atto non si intende, in alcun modo, variare la composizione della Giunta, né modificare le deleghe assegnate a ciascun assessore;

PRECISATO che il presente provvedimento non implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali e/o professionali dell'attuale e del nuovo Vicesindaco, qualità ben note e qui pienamente confermate, ma è da intendersi finalizzato a garantire una proficua ed efficiente prosecuzione del mandato amministrativo che scadrà nella primavera dell'anno 2020;

Premesso quanto sopra:

REVOCA

a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, per le motivazioni riportate in premessa, il proprio decreto n. 05 del 8 giugno 2015, limitatamente alla nomina a Vicesindaco dell'assessore Romina Rossi, alla quale vengono confermate le deleghe di assessore conferite con proprio precedente decreto n. 01 dell'8 giugno 2015.

NOMINA

dalla medesima data, Vicesindaco il consigliere comunale Emanuela Galli, già nominata alla carica di Assessore con il proprio provvedimento n. 03 del 08.06.2015.

DISPONE che il presente provvedimento sia:

- a) notificato alla sig.ra Romina Rossi ed alla sig.ra Emanuela Galli;
- b) comunicato al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, del TUEL 267/2000, nella prima seduta successiva al presente atto;
- c) trasmesso al Prefetto di Pesaro e Urbino, alla Giunta comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili di settore;
- d) pubblicato nel sito web istituzionale, nella sezione: *Amministrazione trasparente > Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione o di governo.*

AVVERTE che avverso il presente provvedimento e dalla data di sua notifica è ammesso, nei termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(Dott. Giannalberto Luzi)

